



Centrale
Unica di
Committenza

p/c del
COMUNE DI PONTE DELL'OLIO (PC)

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO:	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 164 E 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "PALAZZETTO DELLO SPORT", PER LA DURATA DI 5 ANNI (2018-2023).

CIG: 75449956D6

Stazione appaltante:	<i>Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza per conto del Comune di Pontedell'Olio.</i>
Procedura:	<i>Negoziata ai sensi degli artt. 164 e 36 c. 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016 e s.i.m.</i>
Criterio di aggiudicazione:	<i>Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 commi 2 e 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.i.m.</i>

ATTENZIONE: PREMessa IMPORTANTE

Il presente disciplinare, allegato all'Avviso per la Manifestazione di Interesse (Allegato 1), fornisce ulteriori indicazioni ai concorrenti in merito alle modalità e forme necessarie per la presentazione della manifestazione di interesse **e contestualmente delle offerte**.

La procedura di affidamento si terrà nella forma della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e concessioni", finalizzata all'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo denominato "Palazzetto dello Sport" di proprietà del Comune di Ponte dell'Olio (PC), **per la durata di 5 anni, (2018 al 2023)**, da aggiudicarsi secondo il criterio di cui all'articolo 95, commi 2 e 12 del medesimo Decreto, ovvero a favore del Soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri indicati nel presente Disciplinare.

Al fine di favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla presente procedura, la Stazione Appaltante non procederà ad una selezione delle manifestazioni di interesse; pertanto, tutti gli Operatori Economici interessati saranno automaticamente ammessi alla presentazione delle offerte secondo il termine e le modalità indicati più oltre e allegando la documentazione attestante i requisiti di partecipazione come previsto dal presente Disciplinare.

1. PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara, allegato all'Avviso per la Manifestazione di Interesse di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative allo stesso Avviso relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Ponte dell'Olio (PC) (nel prosieguo, anche Comune), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto per l'affidamento in concessione del **SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "PALAZZETTO DELLO SPORT", PER LA DURATA DI 5 ANNI (2018-2023)**, come meglio esplicitati nel Capitolato Speciale d'appalto (di seguito, per brevità, CSA) e negli altri elaborati costituenti il progetto di servizio.

In tal senso, il Comune con determinazione a contrattare n. 263 del 05/07/2018, ha disposto di procedere all'affidamento in concessione del servizio in oggetto mediante attribuzione della funzione selettiva dell'operatore alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (nel prosieguo, anche Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza o semplicemente CUC), in forza e secondo le modalità previste dalla Convenzione sottoscritta dallo stesso Comune e dalla Provincia di Piacenza in data 04/02/2015.

La presente concessione è aggiudicata conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante: "*Codice dei contratti pubblici*" (nel prosieguo, anche Codice) e, per quanto applicabile, dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (nel prosieguo, anche Regolamento), oltreché dalle disposizioni previste dal CSA, dagli altri elaborati ad esso allegati, dall'Avviso per la Manifestazione di Interesse e dal presente Disciplinare di gara.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 164 e 36, comma 2 lettera b), 3, comma 1, lett. uuu) e 62 del Codice, e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 12, del medesimo Codice.

Luogo di svolgimento del servizio: Comune di Pontedell'Olio (PC) (Codice NUTS: ITH51- Codice ISTAT: 033036)

CIG: 75449956D6

RUP e Responsabile della Fase di Affidamento

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dott.ssa Elena Mezzadri, Segretario Comunale del Comune di Pontedell'Olio (PC), tel. 0523/874411, fax 0523/874444, e-mail: segretario@comune-pontedelloio.it, PEC: compdo@actaliscertymail.it

Il Responsabile della Fase di Affidamento (RFA) è la Dott.ssa Elena Malchiodi, Responsabile della P.O. Centrale di Committenza ed Economato della Provincia di Piacenza, tel. 0523/795312, fax 0523/329830, e-mail: elena.malchiodi@provincia.pc.it o, in sostituzione, il Dott. Francesco Cacciatore, Dirigente del Servizio Bilancio, Patrimonio e Acquisti della Provincia di Piacenza tel.0523/795435, fax 0523/329830, e-mail: francesco.cacciatore@provincia.pc.it.

Pubblicità

Conformemente a quanto disposto dagli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del Codice, e al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2/12/2016, l'Avviso è pubblicato come segue:

- sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (*rectius*: sull'apposito sito internet istituito per la pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi relativi a procedure contrattuali di lavori servizi e forniture dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Emilia Romagna);
- sito internet della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza: <http://www.provincia.pc.it> – Sezione Centrale Unica di Committenza – Bandi, Avvisi ed Esiti;
- sito internet del Comune di Pontedell'Olio: <http://www.comune.pontedelloio.pc.it/> - sezione "Bandi di gara".

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: Relazione illustrativa, Valutazione economico-finanziaria, Capitolato d'oneri, Matrice dei Rischi, Schema di contratto;
- 2) Avviso per la manifestazione di Interesse;
- 3) Disciplinare di gara e modulistica complementare di partecipazione.

La documentazione di gara è disponibile e scaricabile sul sito internet: <http://www.provincia.pc.it> – sezione "Centrale Unica di Committenza – sottosezione Bandi, Avvisi ed Esiti".

Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Comune committente individuerà al proprio interno, ai sensi di quanto previsto dall'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 un direttore dell'esecuzione del contratto che curerà tutti i rapporti con la Ditta concessionaria e verificherà la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente CSA.

2.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, quindi **entro il 21/08/2018, ore 12.00:**

- per chiarimenti di natura amministrativa:
provpc@cert.provincia.pc.it c.a. dott.ssa Elena Malchiodi
- per chiarimenti di natura tecnica:
compdo@actaliscertymail.it - c.a. dott.ssa Elena Mezzadri.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet della Provincia di Piacenza: www.provincia.pc.it – *link*: Centrale Unica di Committenza - Bandi, Avvisi ed Esiti, nonché sul sito internet del Comune di Ponte dell'Olio: www.comune.pontedelloio.pc.it - *link*: Bandi di gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra CUC e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC provpc@cert.provincia.pc.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla CUC; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di reti di imprese o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/delegato si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. DURATA DELL'APPALTO

La durata della concessione è di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto ovvero, se precedente, di attivazione della concessione.

Questo Ente si riserva di chiedere l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

4. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto: la procedura ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo denominato "Palazzetto dello Sport" di proprietà e sito nel Comune di Ponte dell'Olio (PC), in via Luigi Albertelli, come dettagliatamente indicato nel CSA. Tale servizio è identificato nel modo che segue:

DENOMINAZIONE SERVIZI	CPV	P (principale) S (secondaria)
Servizi di gestione di impianti sportivi	92610000-0	P

Lotti: L'Amministrazione non ha ritenuto, in un'ottica di efficienza e di economicità rispetto agli obiettivi da perseguire e stante l'omogeneità del servizio in parola, di suddividere la presente Concessione in lotti, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

Importo: ai sensi dell'art. 167 del Codice (D.Lgs. 50/2016), il valore presunto della concessione è pari ad €. 155.000,00 (centocinquantacinquemila euro) al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di Legge così determinato:

- € 75.000,00, (I.V.A. esclusa) (introiti derivanti dall'utilizzo da parte di altri soggetti come da tariffario vigente, calcolato sulla media degli ultimi anni e moltiplicato per il periodo di gestione di 5 anni).

- € 16.000,00 (I.V.A. esente) quale contributo annuo erogato dal Comune al concessionario, pari ad € 80.000,00 per l'intero periodo di gestione di 5 anni;

Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione della piscina comunale.

Clausola sociale: Si dà atto che al presente contratto non è applicabile l'art. 50 del Codice, così come modificato dal D.Lgs n. 56/2017, in quanto attualmente il servizio è gestito con personale volontario iscritto alle associazioni che utilizzano la struttura.

Non essendo previsti rischi di natura interferenziale i costi della sicurezza sono pari a € 0,00 (zero), pertanto l'Amministrazione comunale non procederà alla redazione del D.U.V.R.I.

La Concessione, per la quota relativa all'erogazione del contributo comunale, è finanziata con fondi di bilancio dell'Amministrazione Comunale.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara:

- a. Società o Associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazione sportiva o a un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
- b. Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni;
- c. Federazioni sportive nazionali o associazioni di discipline sportive associate riconosciute dal CONI;

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Si evidenzia che tale elencazione non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell'ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale (cfr. determinazione ANAC del 21 ottobre 2010, n. 7).

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare alla gara anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare alla gara anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una subassociazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi dalla gara** gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, **sono inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Pena l'esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dell'**iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura**, oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per la comprova dei requisiti la CUC acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Si precisa che:

- in caso di cooperative o consorzi di cooperative, è richiesta l'iscrizione, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico);
- in caso di cooperative sociali, è richiesta l'iscrizione all'apposito Albo regionale delle cooperative sociali, nella sezione corrispondente all'oggetto della presente gara;
- in caso di associazioni giuridicamente o non giuridicamente riconosciute (associazioni turistiche, pro loco, associazioni sportive, associazioni culturali) è richiesto il possesso del codice fiscale e/o partita IVA;
- in caso di società sportive affiliate a federazioni del CONI e ad Enti di Promozione Sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 90, comma 17, L. 289/2002, è richiesta l'iscrizione al registro istituito presso il CONI ai sensi della stessa Legge 289/2002, art. 90, commi 20 e 21;
- in caso di lavoratori autonomi o soggetti che svolgono attività professionale, è richiesta l'iscrizione presso il competente Ordine professionale.

All'impresa di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilita, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è corrente.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Pena l'esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I. o consorzio) dovrà essere in possesso del requisito di capacità economica e finanziaria sotto indicato:

- ✓ almeno **una dichiarazione bancaria**, di data non anteriore a 3 mesi dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, rilasciata **(in originale)** da istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385, dalla quale risulti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla CUC.

7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Gli operatori economici concorrenti dovranno, **a pena di esclusione della procedura**, essere in possesso e presentare la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale sotto indicati:

- ✓ Esecuzione, con buon esito, nell'ultimo triennio (2015-2016-2017), di almeno n. 1 (uno) servizio analogo a quello oggetto della presente procedura, prestato a favore di amministrazioni pubbliche o soggetti privati, con indicazione del CIG, della data di svolgimento, dell'importo e del committente.

Per "servizio analogo" si intendono tutti i servizi svolti nel settore della gestione degli impianti sportivi.

La comprova del requisito di capacità tecnica e professionale è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 5 e all. XVII parte II, del Codice mediante produzione di certificati rilasciati dai committenti che attestino la prestazione a proprio favore (con buon esito) di servizi - con indicazione dei relativi importi, date (periodi) CIG (se committente pubblico), indirizzo pec dei committenti – complessivamente attestanti l'importo e la tipologia dei servizi dichiarati.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito** di cui al **punto 7.1** (iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato) deve essere posseduto da:

- ✓ ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ✓ ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito** di cui al **punto 7.2** (dichiarazioni bancarie) deve essere posseduto da:

- ✓ ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ✓ ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito** di cui al **punto 7.3** (servizi svolti con buon esito) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I **requisiti** di cui ai **punti 7.1 e 7.2** (iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato e idonee dichiarazioni bancarie) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al precedente punto **7.3** (servizi svolti con buon esito), ai sensi dell'art. 47 del Codice, deve essere posseduto:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (*iscrizione alla CCIAA*).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede **all'esclusione** del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza alla RFA, la quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, ed è quindi causa di esclusione, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

9. SUBAPPALTO/SUBCONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 5 del CSA non è consentito affidare in subappalto/subconcessione le prestazioni oggetto del contratto, salvo quanto prescritto dall'art. 14 del medesimo CSA per l'affidamento a terzi dei servizi accessori di pubblicità.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

10.1 una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, salvo quanto previsto all'art. 93, comma del Codice, **di € 3.100,00** (euro tremilacento/00), pari al 2% del valore della concessione.

10.2 una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale

esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la **Tesoreria della Provincia di Piacenza Credit Agricole CARIPARMA** – Sede di Via Poggiali, 18 – Piacenza, sul c/c corrispondente al seguente codice **IBAN: IT33H0623012601000030718008**; in tal caso, la relativa quietanza, con la seguente causale *“CUC p/c Comune di Ponte dell'Olio (PC): cauzione provvisoria per concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo denominato Palazzetto dello Sport, per un periodo di 5 anni (2018-2023) – CIG 75449956D6”*.;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 19/01/2018 n. 31 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 38 del 10/04/2018 Suppl. Ordinario n. 16;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti, fornendo originale o copia conforme all'originale dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono la coassicurazione, il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara, siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È **sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso l'impianto sportivo ove deve essere svolto il servizio è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo verrà effettuato con l'assistenza di personale del Comune e dovrà essere previamente prenotato contattando il RUP dott.ssa Elena Mezzadri, Segretario Comunale del Comune di Ponte dell'Olio o un suo sostituto (Tel. 0523/874411 - Fax 0523/874444 – e-mail: ufficio.tecnico@comune-pontedelloio.it – Pec: compdo@actaliscertymail.it).

La richiesta dovrà riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente, recapito telefonico, fax, indirizzo Pec, nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. Si specifica che sarà possibile effettuare il sopralluogo **entro e non oltre il giorno 14/08/2018**.

Dell'avvenuto sopralluogo verrà rilasciata, dal RUP o suo delegato, apposita attestazione che dovrà essere inserita nella busta "A – Documenti Amministrativi", come meglio specificato al successivo paragrafo 15.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A./Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito delle delega del mandatario/capofila. operatori.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti gli operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione del certificato rilasciato dal Comune attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è **sanabile** mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20/12/2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.22 del 27 gennaio 2018, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "servizi on line – sottosezione servizio riscossione e contributi" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto nell'importo di € 20,00.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente che non ha versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano, esclusivamente al seguente indirizzo: **Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza – Servizio Archivio e Protocollo - Corso Garibaldi n. 50 – 29121 PIACENZA.** L'orario di ricezione del Servizio Protocollo è il seguente: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal Lunedì al Venerdì, con esclusione dei giorni festivi.

Il plico deve pervenire, **a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 27/08/2018.**

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata la data e l'ora di ricezione del plico.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o piombo, preferibilmente senza l’utilizzo della ceralacca, o comunque tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente [**denominazione o ragione sociale, codice fiscale e/o Partita IVA, indirizzo PEC per le comunicazioni**] e riportare la dicitura:

“CUC Provincia di Piacenza p/c del Comune di Ponte dell’Olio (PC): procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo denominato Palazzetto dello Sport, per un periodo di 5 anni (2018-2023) – CIG 75449956D6” - Scadenza offerte: ore 12:00 del 27/08/2018 – “NON APRIRE”

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:

Busta “A - Documentazione amministrativa”

Busta “B - Offerta tecnica”

Busta “C – Offerta economica”

Si invitano cortesemente gli operatori economici concorrenti:

- a. a non usare la ceralacca, sebbene ammessa, ma a sigillare le buste esattamente come indicato nel precedente paragrafo 15.1. In caso di utilizzo di ceralacca, si invitano gli oo. ee. a coprire comunque la stessa con nastro adesivo trasparente, al fine di impedirne la frammentazione e il distacco;
- b. a non pinzare la documentazione amministrativa in un unico fascicolo per non renderne disagiata la disamina.

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime, tale da comprometterne la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno

dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il DGUE e le dichiarazioni aggiuntive, nonché tutta la modulistica di partecipazione potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.provincia.pc.it> – sezione “Centrale Unica di Committenza” – sottosezione “Bandi, Avvisi ed esiti”.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la CUC e/o il Comune potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima CUC e/o Comune e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica**, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio **e determina l'esclusione dalla procedura di gara;**
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, **sono sanabili**, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, **sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;**
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) **sono sanabili.**

Ai fini della sanatoria la CUC Provincia di Piacenza assegna al concorrente un termine di **giorni 7 (sette)** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere; detto termine, ridotto rispetto a quello massimo previsto dall'art. 83 comma 9, viene così determinato in relazione alla data prevista per l'inizio del servizio, pur garantendo un tempo sufficiente agli operatori economici oggetto di soccorso istruttorio.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la CUC può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la CUC procede all'**esclusione del concorrente dalla procedura.**

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Centrale di Committenza invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15. 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, **in bollo da 16,00 € (in caso di mancata apposizione del bollo si procederà alla comunicazione alla competente Agenzia delle Entrate)**, preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato n. 4 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata, ...).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
- b) copia conforme all'originale della procura.

ATTENZIONE: in caso di avalimento **il concorrente dovrà allegare alla domanda:**

- a. a **pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale per i quali intende ricorrere all'avalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
 - 1) attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice ed il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avalimento;
 - 2) si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice;
- c. originale o copia autenticata, del contratto in virtù del quale la società ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente ausiliato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione in via esclusiva le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Più precisamente, si chiarisce che il contratto di avalimento deve sostanziarsi a pena di nullità in un contratto ad hoc avente ad oggetto le risorse e i mezzi sopraindicati da destinarsi **esclusivamente** all'esecuzione del presente appalto **con impossibilità per l'impresa ausiliaria di utilizzarli nella propria attività aziendale.** Dal contratto discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 89, comma 5, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 in materia di normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliato, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara).

Si consiglia di utilizzare gli appositi Modelli **di cui all'Allegato 8**, da inserire nella busta "A", come parte integrante e sostanziale.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sotto la voce "Allegato 5" sul sito www.provincia.pc.it – sezione "Centrale Unica di Committenza" – sottosezione "Bandi, Avvisi ed Esiti" secondo quanto di seguito indicato.

N.B. Il DGUE stesso deve essere fornito in formato elettronico, sottoscritto digitalmente e inserito nella "Busta A" esclusivamente su supporto digitale (ad es. chiavetta USB). Si precisa che ciò è richiesto poiché dal 18/4/2018 non è più possibile la produzione di copia cartacea del DGUE.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE **in formato elettronico** come sopra indicato, a firma **digitale** dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al punto **7.1** del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui all'apposito punto **7.2** del presente disciplinare;

- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui all'apposito punto **7.3** del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato (sempre in formato elettronico come sopra precisato):

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE: da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso di manifestazione di interesse.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, compreso l'impegno a svolgere il servizio con le modalità previste nel CSA a far data dall'aggiudicazione anche nelle more della formale stipula del contratto;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Ponte dell'Olio con atto della Giunta Comunale n. 6 del 29/01/2014, reperibile sul sito del Comune

medesimo: <http://www.comune.pontedelloio.pc.it/> – sezione Amministrazione Trasparente, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”

6. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la CUC a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la CUC a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

La Centrale di Committenza si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d’ora che in caso di accesso cd “difensivo”, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale.

Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo **costituiscono comunicazione ai sensi dell'art.3 del DPR 184/2006.**

10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle

gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 11, verranno rese quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti, nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente **ALLEGA:**

1. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.
2. documento attestante la **garanzia provvisoria** costituita come dettagliatamente descritto nell'apposito paragrafo del presente disciplinare, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
3. **Per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice**
 - ✓ copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della garanzia;
4. **Ricevuta di pagamento** di importo pari ad **€ 20,00** del contributo **a favore dell'ANAC**;
5. **ATTESTATO di avvenuto SOPRALLUOGO**, rilasciato dal R.U.P. o suo delegato, attestante che il legale rappresentante o direttore tecnico dell'impresa concorrente o altro soggetto munito di delega, come specificato dal precedente paragrafo 11, ha preso visione degli immobili/impianti ove deve essere svolto il servizio;
6. **A pena di esclusione, almeno una dichiarazione bancaria**, di data non anteriore a 3 mesi dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, rilasciata **(in originale)** da istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385, dalla quale risulti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla CUC.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità precedentemente descritte.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia

stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA

La busta "B - Offerta Tecnica" deve contenere, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

A. RELAZIONE TECNICA DEI SERVIZI OFFERTI:

Consistente in una relazione che dovrà contenere la proposta tecnico-organizzativa elaborata dal concorrente con riferimento agli argomenti di cui ai seguenti criteri e sub-criteri di valutazione:

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA:	
<p style="text-align: center;">Criterio 1</p> <p>PROGETTO DI GESTIONE</p>	<p>PROGETTO DI GESTIONE <i>Il progetto dovrà contenere l'indicazione delle modalità e tempistica di gestione del servizio con riferimento, in particolare, a quanto segue:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Programmazione delle attività sportive b. Attività a favore di giovani, disabili e anziani c. Esperienza maturata nel settore della gestione di impianti sportivi e nell'attività sportiva con riferimento agli sport praticabili all'interno del Palazzetto e qualificazione professionale di dirigenti, istruttori e allenatori. d. Organizzazione di eventi sportivi di ampia rilevanza che valorizzino il territorio e. Pianificazione pluriennale della manutenzione ordinaria
<p style="text-align: center;">Criterio 2</p> <p>PROPOSTA MIGLIORATIVA</p>	<p>PROPOSTA MIGLIORATIVA <i>Il concorrente dovrà presentare dettagliata ed esaustiva relazione sui miglioramenti che intende apportare al Palazzetto che potranno riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la struttura, le attrezzature, l'impiantistica, gli spogliatoi, gli spazi esterni...etc...con riferimento a:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Potenzialità di utilizzo della struttura b. Funzionalità della struttura in base alla soluzione proposta c. Modalità e tempi di realizzazione d. Interventi di efficientamento energetico e/o calore

Relativamente al Criterio 2 (PROPOSTA MIGLIORATIVA), i concorrenti dovranno indicare dettagliatamente i miglioramenti che intendono apportare all'impianto che potranno riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo la struttura, le attrezzature, l'impiantistica, gli spogliatoi, gli spazi esterni, etc...

ATTENZIONE:

L'offerta tecnica deve essere predisposta in n. 3 copia cartacee e n. 1 supporto digitale in formato pdf e word; fatta salva l'esclusione di cui al presente paragrafo, la mancanza della relazione su supporto digitale ovvero la mancanza delle due copie cartacee aggiuntive, non è da intendersi a pena di esclusione. Tuttavia, poiché la relazione in formato digitale è funzionale alla verifica dei limiti dimensionali prescritti al successivo punto b), in caso di mancanza di detto supporto digitale, l'operatore economico verrà invitato ad inviarla entro 2 giorni dalla richiesta. In caso di mancato adempimento nei termini prescritti, l'operatore economico medesimo sarà escluso dalla gara;

La relazione tecnica di cui al precedente punto A., deve essere contenuta entro il numero massimo di 20 cartelle (una cartella equivale ad una facciata) in formato A4, numerata progressivamente in ogni cartella, redatta con carattere Time New Romans, dimensione 12, strutturata in capitoli e paragrafi corrispondenti agli argomenti di cui ai suindicati criteri e sub-criteri di valutazione e munita di apposito indice che non viene computato nel numero massimo di cartelle ammesse;

Si precisa che cartelle ed elaborati eccedenti il numero massimo sopra riferito e/o materiale aggiuntivo di qualsiasi natura non verranno tenuti in considerazione per l'attribuzione del punteggio.

Nell'offerta tecnica non dovranno essere contenuti elementi di natura economica.

Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque difformi da quanto prescritto dagli atti di gara.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

17. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. 50/2016, la concessione deve basarsi sull'equilibrio economico-finanziario della gestione, con trasferimento del rischio operativo totalmente a carico del concessionario. Pertanto, gli operatori economici partecipanti alla presente procedura dovranno produrre, **a pena di esclusione**, un "Piano economico-finanziario", riferito all'intera durata della concessione, atto a dimostrare l'equilibrio economico – finanziario dell'offerta complessiva, che dia conto dei ricavi ipotizzati e dei costi previsti per la gestione, per la manutenzione ordinaria obbligatori da Capitolato e per quelli dell'intervento richiesto, del piano di ammortamento degli investimenti e di eventuali contribuzioni o finanziamenti di Enti terzi, di cui possa

dimostrare di poter beneficiare, e di ogni altro elemento economico e finanziario rilevante, nonché degli interventi previsti nel progetto migliorativo.

Il piano deve essere formulato nel rispetto dei seguenti criteri: chiarezza, completezza, analiticità, sostenibilità dell'offerta progettuale intesa come capacità di permettere e mantenere nel tempo la gestione dell'impianto.

Il piano dovrà essere coerente, adeguato e congruo agli obblighi e oneri previsti a carico del concessionario dal Capitolato e agli obblighi e oneri derivanti dall'offerta tecnica, gestionale operativa, economica e di investimento offerta.

Il piano economico dovrà tener conto del fatto che le Tariffe per l'esercizio 2017 sono quelle approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 7/09/2011 e confermate negli anni successivi.

In relazione a quanto sopra, nessun adeguamento potrà essere richiesto all'amministrazione comunale, con riferimento ad eventi straordinari e quant'altro possa riflettersi sull'equilibrio economico-finanziario proprio dell'azienda medesima.

Tale "Piano economico-finanziario", dovrà essere redatto secondo il Modulo 7 quivi allegato sub 7, predisposto dalla Centrale Unica di Committenza e inserito nella busta "C - Offerta Economica";

18. CONTENUTO DELLA BUSTA "C" – OFFERTA ECONOMICA

Nella busta "C – Offerta economica" deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, redatta in carta resa legale mediante apposizione della marca da bollo da euro 16,00 (in caso di mancata apposizione del bollo si procederà alla comunicazione alla competente Agenzia delle Entrate), predisposta secondo il **Modello 6, quivi Allegato sub 6** come parte integrante e sostanziale, contenente l'indicazione dei seguenti elementi:

A	<p>Aumento sul canone annuo che dovrà essere versato dal Concessionario al Comune di Ponte dell'Olio per la gestione dell'impianto sportivo.</p> <p><i>Il concorrente dovrà indicare il rialzo percentuale sul canone annuo posto a base di gara pari ad €. 1.000,00 (IVA esclusa)</i></p>
B	<p>La stima dei <u>costi aziendali</u> (in cifre ed in lettere) dell'offerente concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.</p> <p><i>Tali costi si riferiscono alle misure di sicurezza che la ditta offerente sosterrà internamente per l'esecuzione dell'appalto e che saranno utilizzate all'interno dei siti dell'azienda (es. DPI, corsi specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente la sicurezza, sorveglianza sanitaria, ecc...). Detti costi sono completamente a carico dell'offerente poiché sono costi d'esercizio d'impresa.</i></p>

ATTENZIONE: la mancata indicazione dei suddetti costi comporta l'esclusione dalla gara.

Il valore offerto dovrà essere espresso con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tale valore dovesse essere espresso con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento.

Sempre nella Busta C, dovrà essere inserito il **Piano Economico Finanziario** redatto sulla base del **Modello 7 quivi allegato sub 7** che prevede anche l'esposizione di dettaglio dei costi della manodopera;

Sono inammissibili, e **quindi escluse**, le offerte economiche in ribasso rispetto all'importo del canone posto a base di gara. In caso di discordanza fra importo in cifre ed importo in lettere, prevarrà l'importo in lettere.

L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

GIUSTIFICAZIONI: ATTENZIONE al solo fine di velocizzare la tempistica di gara, **si invitano i concorrenti a presentare**, ai sensi dell'art. 97, comma 1, del Codice, **le spiegazioni sull' aumento proposto nell'offerta, da inserire, in separata busta chiusa recante la dicitura "SPIEGAZIONI", all'interno della busta "C - Offerta Economica"**. La mancata presentazione delle suddette spiegazioni non costituisce causa di esclusione, trattandosi di mera facoltà. Si precisa che la busta contenente le spiegazioni sarà aperta solo nel caso in cui dovesse essere avviata la procedura di verifica di congruità dell'offerta ritenuta anomala.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
1	Offerta tecnica	80
2	Offerta economica	20
TOTALE		100

I punteggi saranno attribuiti da una Commissione giudicatrice nominata dalla CUC ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice. Le preliminari attività di valutazione e ammissione dei concorrenti di cui al

successivo paragrafo 21, saranno invece svolte dal Responsabile della Fase di Affidamento indicato nelle premesse del presente disciplinare o dal suossostituto.

19.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

Criteri di natura qualitativa:		SUB-PUNTEGGIO	PUNTEGGIO
Criterio 1 PROGETTO DI GESTIONE	PROGETTO DI GESTIONE <i>Il progetto dovrà contenere l'indicazione delle modalità e tempistica di gestione del servizio con riferimento, in particolare, a quanto segue:</i>		Max punti 45
	f. Programmazione delle attività sportive	Max 20 punti	
	g. Attività a favore di giovani, disabili e anziani	Max 10 punti	
	h. Esperienza maturata nel settore della gestione di impianti sportivi e nell'attività sportiva con riferimento agli sport praticabili all'interno del Palazzetto e qualificazione professionale di dirigenti, istruttori e allenatori.	Max 5 punti	
	i. Organizzazione di eventi sportivi di ampia rilevanza che valorizzino il territorio	Max 5 punti	
	j. Pianificazione pluriennale della manutenzione ordinaria	Max 5 punti	

<p>Criterio 2</p> <p>PROPOSTA MIGLIORATIVA</p>	<p>PROPOSTA MIGLIORATIVA</p> <p><i>Il concorrente dovrà presentare dettagliata ed esaustiva relazione sui miglioramenti che intende apportare al Palazzetto che potranno riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la struttura, le attrezzature, l'impiantistica, gli spogliatoi, gli spazi esterni, ect...con riferimento a:</i></p>		Max punti 35
	e. Potenzialità di utilizzo della struttura	Max 8 punti	
	f. Funzionalità della struttura in base alla soluzione proposta	Max 6 punti	
	g. Modalità e tempi di realizzazione	Max 6 punti	
	h. Interventi di efficientamento energetico e/o calore	Max 15 punti	
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO			MAX PUNTI 80

Gli elementi di natura qualitativa (di cui tabella sopra riportata), verranno valutati sulla base del criterio corrispondente alla lettera a), paragrafo V delle Linee guida ANAC n. 2/2016, e più precisamente:

- procedendo con il calcolo della media dei coefficienti (variabili da zero a 1) attribuiti dai singoli commissari a ciascun criterio o sub-criterio;
- attribuendo il valore 1 al coefficiente più elevato e procedendo conseguentemente alla riparametrazione di tutti gli altri coefficienti.

i coefficienti sono determinati secondo la seguente scala di valori:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	CRITERI DI GIUDIZIO
OTTIMO	da 0,76 a 1,00	Aspetti positivi ottimali o piena rispondenza alle aspettative
PIÙ CHE ADEGUATO	da 0,51 a 0,75	Aspetti positivi rilevanti o buona rispondenza alle aspettative
ADEGUATO	da 0,26 a 0,50	Aspetti positivi evidenti ma inferiori alle aspettative
PARZIALMENTE ADEGUATO	da 0,01 a 0,25	Aspetti di miglioramento appena percettibili o appena sufficienti
INADEGUATO	0,00	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

I commissari potranno esprimere anche coefficienti intermedi centesimali, qualora la proposta sia valutata intermedia tra i parametri sopra indicati.

RIPARAMETRAZIONE: nel caso in cui nessuna offerta ottenga il punteggio massimo previsto (80 punti) per il merito tecnico, al fine di ristabilire l'equilibrio dei vari elementi di valutazione, la Commissione di gara effettuerà la riparametrazione, assegnando al concorrente con punteggio più alto il punteggio massimo di 80 punti e agli altri concorrenti un punteggio proporzionale. Se ad esempio i punteggi complessivi ottenuti per le offerte tecniche dai concorrenti sono i seguenti: 50,37,45,32 occorre ristabilire l'equilibrio assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio 50 il valore massimo previsto per l'offerta tecnica, cioè 80, e agli altri concorrenti un punteggio proporzionale così calcolato:

$PT1=(50/50)*80=80$; $PT2=(37/50)*80=59,20$; $PT3=(45/50)*80=72$; $PT4=(32/50)*80=51,20$.

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Alle offerte economiche sarà attribuito un massimo di **20 punti** così ripartiti:

- ✓ Il concorrente dovrà indicare l'aumento percentuale sul corrispettivo annuo a base d'asta (pari ad €. 1.000,00 - Iva esclusa) a proprio carico da corrispondere al Comune. Non saranno ammesse offerte al ribasso.

Il punteggio verrà assegnato come di seguito:

- All'offerta contenente la percentuale di rialzo più elevata verrà assegnato il coefficiente 1 (uno);
- All'offerta contenente che non prevede alcuna percentuale di rialzo verrà assegnato il coefficiente 0 (zero);
- Alle offerte intermedie il coefficiente risultante dall'applicazione della seguente **formula di interpolazione lineare:**

$Vai = Ra/Rmax$

dove:

Vai = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

Ra = Rialzo percentuale offerto dal concorrente *a*;

Rmax= Rialzo percentuale dell'offerta più conveniente.

Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

20. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei punteggi tabellari, procederà alla sommatoria degli stessi.

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà individuata con il metodo aggregativo-compensatore, di cui al punto 1 del paragrafo VI delle Linee guida ANAC n. 2/2016, attraverso l'utilizzo della seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = è l'indice di valutazione dell'offerta

(a) ; n = è il numero totale dei requisiti;

W_i = è il peso o punteggio attribuito al requisito (i) ;

$V(a)_i$ = è il coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito variabile tra zero e uno;

$\sum n$ = è il simbolo della Sommatoria

In presenza di un'unica offerta, non verrà attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi offerti, in quanto gli stessi saranno valutati dalla Commissione solo per verificarne la conformità alle prescrizioni della legge specialis di gara.

In caso di esclusione del concorrente (per carenza dei requisiti, per anomalia o per inammissibilità/irregolarità dell'offerta) in una fase in cui la graduatoria di merito è già stata redatta, si applica l'art. 95, comma 15, del Codice.

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza sita a Piacenza – Corso Garibaldi n. 50 (**Sala Perlasca**) – **il giorno 28 agosto 2018, alle ore 09:30** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo *pubblicazione sul sito internet della Provincia di Piacenza – sezione “Centrale Unica di Committenza – sotto sezione “Bandi, Avvisi ed Esiti”, http://www.provincia.pc.it/cuc_bandi.php*, fino al giorno antecedente la data fissata. Parimenti per le successive sedute pubbliche.

L'RFA procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente l'RFA procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) eventualmente attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;

- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La CUC, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi: i plichi pervenuti saranno conservati dal loro arrivo presso l'Ente fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte negli armadi chiusi a chiave sotto la responsabilità del personale della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza, e successivamente alla scadenza del termine, in locali idonei a preservarne la riservatezza e l'accesso, sotto la custodia dell'RFA.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la CUC si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La CUC della Provincia di Piacenza procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

22. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tale fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla CUC.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La CUC pubblica sulla pagina riservata alla presente procedura http://www.provincia.pc.it/cuc_bandi.php, il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

23. APERTURA DELLE BUSTE B e C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, l'RFA procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta "B" concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi, attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta "C" contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo le modalità descritte al punto 19.2 del presente disciplinare ed all'attribuzione dei punteggi complessivi.

La commissione giudicatrice procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Si precisa che in caso di parità di punteggio tra l'offerta presentata da Società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali e un operatore economico di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, per principio di preferenzialità, la concessione sarà aggiudicata alla Società e/o associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali.

Fatto salvo il suddetto principio di preferenzialità, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti appartenenti alla medesima "categoria" (Società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, oppure operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016), ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per l'offerta economica e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta economica.

Fatto salvo quanto sopra, nel caso in cui due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria provvisoria.

Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede all'esclusione dei concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3 del Codice, ovvero quando ritenga che siano presenti le condizioni di cui al comma 6, del medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP che procede alla verifica delle

giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97, comma 1 del Codice, avvalendosi della Commissione. Verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni risulti, nel suo complesso inaffidabile.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente all'RFA, che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del Codice, i **casi di esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo di gara.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa (comma 6 del medesimo articolo), il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, [comunque non più di 5 (cinque)], fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata.

L'RFA richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

il RUP, con il supporto della Commissione, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite (richieste dall'RFA) e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro;

il RUP **esclude**, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 25.

25. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del

concorrente che avrà presentato la migliore offerta non anomala, chiudendo le operazioni di gara.

Il RUP procederà con successivo apposito atto all'aggiudicazione della presente gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della stessa ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Si precisa che:

- Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la CUC della Provincia di Piacenza, d'intesa con il Comune, motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice, come prescritti dal presente Disciplinare di gara.

Prima dell'aggiudicazione, la CUC, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente aggiudicatario di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la CUC prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Il RUP del Comune appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la gara.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, il Comune di Ponte dell'Olio procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Il Comune medesimo aggiudicherà, quindi, al secondo graduato, procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la gara non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la gara verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza della comunicazione antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del medesimo articolo.

La stipula avrà luogo entro 90 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare:

- la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice;
- polizza di copertura assicurativa stipulata nelle forme previste dall'art. 25 del CSA.

Il contratto, conforme allo schema di contratto, opportunamente integrato dalle clausole contenute nell'Offerta Tecnica ed Economica presentate dal concorrente aggiudicatario, sarà stipulato "in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante".

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Piacenza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice, si precisa che la concessione non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dalla presente o. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Emilia - Romagna, nei termini indicati dall'art. 120, comma 5, del citato decreto.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), attuato nell'ordinamento interno con D. Lgs. 18/5/2018 n. 51, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura, o comunque raccolti dalla CUC Provincia di Piacenza a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di appalti ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Provincia di Piacenza individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per la Provincia di Piacenza, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

➤ Legali incaricati per la tutela della Provincia di Piacenza in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Provincia di Piacenza nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

La Provincia di Piacenza ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati Personali della Provincia di Piacenza, ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, i cui contatti sono i seguenti: email: <mailto:dpo@provincia.pc.it%252> - mobile: 375/5131191 - pec: avv.cathylatorre@ordineavvocatibopec.it.

Ulteriori informazioni generali sulla organizzazione della Provincia di Piacenza in materia di privacy possono essere visionate accedendo al sito Istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo www.provincia.pc.it

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta alla Provincia di Piacenza, Corso Garibaldi n. 50, 29121 Piacenza

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Provincia di Piacenza, con sede in Piacenza, Corso Garibaldi n. 50, CAP 29121.

LA RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO

Funzionario P.O. "Centrale di Committenza ed Economato"

F.to Dott.ssa Elena Malchiodi